



HUB 3 - DIP. 01

DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica - DPT0100

e-mail:c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P6032 del
24/12/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Daniele Pastore

Responsabile del procedimento

Ing, Claudio Dello Vicario

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 4 Pr 2 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103189 / 6
CDR DPT0100
Impegno n. 9099/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 36/2023 CIG B907D486E6
- **Affidamento di servizi professionali relativi ai procedimenti di prevenzione incendi degli edifici scolastici della zona sud - Aggiudicazione in favore di GM INGEGNERIA S.R.L.S. - Importo spesa € 154.522,38 e approvazione I contratto applicativo € 49.997,06 (CIG Derivato B9C42A1858)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindacometropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 -

Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 – Art. 193 T.U.E.L”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 – Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 01/12/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027. Ricognizione degli equilibri di Bilancio – Art. 193 T.U.E.L..”;

Premesso:

che la Città Metropolitana di Roma Capitale - HUB 3 - Officina del Futuro Metropolitano - Dipartimento I “Politiche Educative – Edilizia Scolastica” si occupa di programmazione della rete scolastica e gestione della manutenzione edile e tecnologica, ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici, nonché della progettazione di nuovi edifici con competenza su n. 177 Istituzioni scolastiche per complessivi n. 340 edifici ubicati in 37 diversi Comuni dell'area vasta;

che l'assetto dell'Ente metropolitano assegna al Dipartimento I “Politiche educative, edilizia scolastica”, le competenze in materia di progettazione, direzione lavori, manutenzione, ristrutturazione e manutenzione impiantistica sportiva scolastica, riferita agli immobili sede di istituzioni scolastiche di II grado, di proprietà dell'Ente metropolitano ed in comodato d'uso, questi ultimi pervenuti alla Provincia di Roma dai Comuni del territorio ai sensi della Legge 23/96;

che assegna altresì competenze in materia di politiche della scuola, nella pianificazione e del dimensionamento della rete scolastica, fornitura di arredi scolastici;

che la Città metropolitana di Roma Capitale, quale soggetto attuatore, sta gestendo progetti PNRR, pur essendo in fase di conclusione, per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica, con interventi focalizzati sul miglioramento sismico, statico e sul risparmio energetico oltre all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) e il miglioramento delle classi energetiche degli edifici, per un investimento iniziale di 130 milioni di euro destinati a 175 scuole ricadenti in 26 comuni della provincia di Roma e del territorio di Roma Capitale;

che la mole di interventi di competenza del Dipartimento I l'entità delle risorse assegnate, la ristrettezza dei tempi e le condizioni per la realizzazione degli stessi, al fine di dare piena e tempestiva attuazione ai programmi del Dipartimento in parola, ha reso necessario acquisire un supporto al RUP, ex art. 15, comma 6, d.lgs. 36/2023, per l'espletamento del supporto tecnico nello svolgimento delle attività progettazione antincendio per la valutazione dei progetti e ottenimento C.P.I., per gli Istituti superiori di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

che in osservanza delle previsioni della normativa relativa alla prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"), è necessario procedere all'ottenimento o al rinnovo del CPI - subordinatamente agli esiti della verifica sulla necessità di apportare modifiche ai progetti esistenti, modifiche che comporterebbero un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, ovvero dell'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio - per n. 9 edifici di pertinenza della zona Sud Città metropolitana di Roma;

che la carenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente - rende necessario acquisire all'esterno i servizi professionali relativi ai procedimenti di prevenzione incendi, di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151 da svolgersi ai sensi del D.lgs 31.03.2023 n.36 e che i servizi relativi ai procedimenti potranno essere così individuati:

- - Progettazione antincendio per la valutazione dei progetti;
- - Responsabile della segnalazione certificata di inizio attività e ottenimento di C.P.I.:
- - Attestazione di rinnovo della conformità antincendio;

Visti

l'art. 15 del vigente codice appalti rubricato "(Responsabile unico del progetto (RUP);

il comma 6 del predetto comma 15 ai sensi del quale "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP[...]

Richiamati, altresì:

l'art. 37 comma 3, d.lgs. 36/2023 "Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)";

l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 rubricato "Principio di rotazione degli affidamenti" ed in particolare il comma 1: "*Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione*"; nonché del comma 4: "*In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, (previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto) nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*";

l'art.50, comma 1, del predetto D.lgs. 36/2023 che recita: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

l'Allegato II.1 al Codice rubricato "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;

il comma 2 del citato in premessa art. 225: "Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023[...]";

Dato atto che la CMRC è provvista di una piattaforma informatica per l'intera gestione delle procedure di gara dell'Ente e dei Comuni aderenti alla SUA;

vista la Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. 52/2012 ed in particolare l'art. 7, comma 2, che recita: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:

«di cui all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 4 aprile 2002, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328»;

visto, altresì, il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce, all'art. 1 comma 1, che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono cause di responsabilità amministrativa;

dato atto, pertanto, che è stato stabilito di procedere tramite la piattaforma in uso alla CMRC;

Considerato:

Che il Rup ha redatto gli atti relativi al seguente servizio: "ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA SUD"

Visto:

l'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 definisce all'art. 2 lettera n) dell'allegato I.1, l'accordo quadro, come l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

tale modalità di affidamento rappresenta uno strumento contrattuale flessibile mediante il quale, ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 36/2023, viene definito un atto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti obbligatori in capo alle stazioni appaltanti, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale dell'Appaltatore. In tal senso la caratteristica dell'accordo quadro risiede nel fatto che le parti non dispongono dei propri interessi attuali, come nel caso dei contratti, ma si limitano a fissare la mera disciplina dei futuri contratti attuativi, fissando preventivamente il contenuto normativo dei contratti attuativi;

l'obbligazione a contrarre connessa all'aggiudicazione dell'accordo quadro riguarda esclusivamente i contenuti (durata massima, importo massimo, oggetto, prezzi e clausole legali) stabiliti nella fase di gara, e non anche l'obbligo a contrattualizzare e a vincolarsi per l'importo complessivo oggetto dell'accordo;

visto l'art. 59 del d.lgs. 36/2023 "Accordi quadro" ed in particolare l'art. 1 ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo";

visti altresì i commi 2 e 3 del medesimo art. 59 che recitano: "2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro [...]. 3. "Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso [...];

preso atto che per i servizi in argomento si è ritenuto opportuno ricorrere all'istituto già citato dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, non apparendo determinabile a priori la definizione, l'entità e l'articolazione temporale delle prestazioni da richiedere all'affidatario in relazione alle caratteristiche e all'importo dello specifico intervento strutturale;

preso atto altresì che i servizi di cui trattasi si compongono dei seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di calcolo dei corrispettivi professionali e dell'importo dell'Accordo Quadro.

Dato atto che l'Accordo Quadro avrà, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, la durata di 48 mesi entro i quali potranno essere stipulati i contratti attuativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo;

Visti:

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento dispesa[...]2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

l'art. 1 del d.lgs 36/2023 rubricato "Principio del risultato" e in particolare il comma 1 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "Principio della fiducia" e in particolare il comma 2 che recita "il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato";

l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Considerato:

che secondo una giurisprudenza consolidata "il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182, con l'ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, allo specifico e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; si veda anche a tale riguardo la Delib. 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4);

che l'attuale disposizione di cui all'art. 49, co. 4, del Codice dispone un regime motivazionale più leggero a carico della stazione appaltante rispetto a quello richiamato

nelle Linee Guida ANAC n. 4, in quanto attualmente sono previsti dei semplici “casi motivati” rispetto al precedente “onere motivazionale più stringente”;

- L'Appaltatore presenta un numero rilevante di affidamenti aventi oggetti trasversali rispetto alle richieste del presente affidamento, oltre a presentare una conoscenza particolarmente approfondita, dei propri professionisti;

- che l'Appaltatore in oggetto non risulta il contraente uscente di due consecutivi affidamenti nel settore di cui si discute e, quindi, non risulta rientrare nella fattispecie di cui all'art. 49 del codice.

Atteso:

che il RUP ha comunicato di voler procedere all'affidamento del servizio in parola ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 indicando, altresì, l'operatore economico G.M. INGEGNERIA S.R.L.S., con sede in Via Della Cipriana 29, 00049 Grottaferrata (RM) - P.IVA 13817651006, in persona del legale rappresentante e amministratore unico Ing. Mattogno Giovanni Antonio, dichiarando di aver effettuato l'individuazione tra gli operatori iscritti all'albo della Città metropolitana di Roma Capitale e che è stato valutato il possesso, in capo all'Operatore selezionato delle professionalità idonee all'esecuzione del servizio di cui trattasi in considerazione di documentata esperienza in servizi della stessa tipologia;

che in data 26/09/2025 veniva inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema: PI026389-25 con scadenza presentazione offerta il giorno 06/10/2025 con la quale è stato richiesto all'operatore economico G.M. INGEGNERIA S.R.L.S., con sede in Via Della Cipriana 29, 00049 Grottaferrata (RM) - P.IVA 13817651006, in persona del legale rappresentante e amministratore unico Ing. Mattogno Giovanni Antonio, di presentare la propria offerta relativamente al servizio per attività di supporto al RUP CIG **B907D486E6** sull'importo a base d'asta di € 134.570,44 ;

che tramite procedura informatizzata sulla piattaforma CMRC, l'operatore economico G.M. INGEGNERIA S.R.L.S., nel termine di scadenza prevista, presentava la propria offerta registro di sistema PI027216-25 del 03/10/2025 , accludendo le autocertificazioni richieste circa l'inesistenza di cause di esclusione artt. 94/95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e a fronte di un importo del servizio pari ad € 134.570,44 offriva un ribasso percentuale, del 9,50%;

che il RUP in considerazione delle caratteristiche del servizio da fornire attestava la congruità dell'offerta;

Dato atto che:

l'O.E. ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela e affinità con il Rup e con il Responsabile dell'istruttoria;

l'Operatore economico ha, altresì dichiarato di ben conoscere e accettare tutto quanto previsto dal vigente P.I.A.O. 2025-2027, - Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione - adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025;

in ottemperanza all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 è acquisita agli atti della direzione del Dipartimento I la dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di cui trattasi dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

il R.U.P. con propria nota ha dichiarato, ai sensi dell'art 6 bis L 241/90 come introdotto dalla L. 190/12, l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con l'O.E. affidatario;

il Direttore del Dipartimento I attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con l'O.E. affidatario del servizio;

verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dall'operatore economico G.M. INGEGNERIA S.R.L.S.;

Atteso:

che sono state avviate dalla Direzione del Dipartimento I, tramite il FVOE, le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dall'O.E. ai sensi di quanto previsto dall' art. 94/95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in sede di offerta, concluse con esito regolare;

ritenuto, pertanto, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, di autorizzare l'esecuzione del predetto servizio mediante affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36/2023 all'operatore economico G.M. INGEGNERIA S.R.L.S., con sede in Via Della Cipriana 29, 00049 Grottaferrata (RM) - P.IVA 13817651006, per un importo contrattuale, come da ribasso offerto in fase di gara, pari ad € 121.786,24 oltre il 4% inarcassa pari a € 4.871,45 e IVA 22% pari a € 27.864,69 per un importo complessivo pari a € 154.522,38;

che all'affidamento dei singoli contratti applicativi discendenti dall'Accordo Quadro si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP competente;

Visti

il comma 2 del richiamato in premessa art. 225: "Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo

periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023[...]"

L'art. 29 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che recita quanto segue: "Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"

L'art. 25 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che recita quanto segue: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento";

Atteso che:

a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquistato piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti dal richiamato articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell'ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva);

che sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) ha reso disponibili mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 28 del Codice;

che al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato dismesso il servizio SmartCIG;

che le stazioni appaltanti e gli enti modificano le modalità di svolgimento delle procedure di gara, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

Richiamata la Circolare a firma del Segretario Generale, Dr. Paolo Caracciolo e del Dr. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V “Appalti e contratti; ad oggetto “Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed affidamenti diretti”;

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Considerato che:

- è necessario procedere all'ottenimento o al rinnovo del CPI - subordinatamente agli esiti della verifica sulla necessità di apportare modifiche ai progetti esistenti, modifiche che comporterebbero un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, ovvero dell'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio - per n. 9 edifici di competenza della zona "Sud" in possesso di CPI in fase di scadenza;
- attualmente sono in corso di formalizzazione ed esecuzione diversi appalti di lavori che necessitano una direzione unitaria in tema di servizi di natura ingegneristica, come la progettazione, direzione lavori, etc.;
- risulta contingente, al fine di iniziare quanto prima con le attività in epigrafe, la necessità di procedere con la tempestiva predisposizione e formalizzazione dell'Attuativo n.1 a valere sull'Accordo Quadro in oggetto come di seguito dettagliato:

Valore Attuativo	€ 39.405,00
INARCASSA (4%)	€ 1.576,20
IVA (22%)	€ 9.015,86
TOTALE	€ 49.997,06

Preso atto che la spesa di euro 49.997,06 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103189 /6	PROFES - PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - MP0402
CDR	DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	49.997,06	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- ## 1. di autorizzare l'esecuzione del servizio di - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 36/2023 – per l'importo complessivo di € 154.522,38 come di seguito dettagliato:

Valore Accordo Quadro € 121.786,24

INARCASSA (4%) € 4.871,45

IVA (22% di A) € 27 864,69

TOTALE € 154.522,38

2. di affidare il servizio di cui trattasi, all'esito della procedura PI026389-25 celebrata sulla piattaforma della CMRC, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lett. b), del d.lgs. 36/2023, all'Operatore Economico G.M. INGEGNERIA S.R.L.S., con sede in Via Della Cipriana 29, 00049 Grottaferrata (RM) - P.IVA 13817651006, per un importo contrattuale pari ad € 121.786,24 oltre il 4% inarcassa pari a € 4.871,45 e IVA 22% pari a € 27.864,69 per un importo complessivo pari a €154.522,38

3. di dare atto che il contratto che disciplinerà il servizio di cui al punto precedente avrà natura di Accordo Quadro valido 48 mesi ai sensi dell'art. 59 del Lgs. 36/2023;

4. di dare atto, attesa la conclusione dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale, che l'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi di quanti disposto dall' art. 17 comma 5 D.lgs 36/2023;

5. di dare atto che l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, in base a quanto prescritto all'art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023;

6. di dare atto che la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 36/2023 avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e che il rapporto contrattuale si intende perfezionato a pena di nullità tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante documento di stipula direttamente sul portale gare della CMRC ovvero, trattandosi di affidamento diretto mediante scambio di corrispondenza;

7. di autorizzare l'emanazione dell'Attuativo n. 1, a valere sull'accordo quadro, per una durata fino al 31.12 c.a. e per un importo complessivo di € 49.997,06 come di seguito dettagliato:

Valore Attuativo € 39.405,00

INARCASSA (4%) € 1.576,20

IVA (22%) € 9.015,86

TOTALE € 49.997,06

8. che il compenso è stato calcolato in base al servizio da erogare con il contratto applicativo n.1;

9. il capitolo di spesa su cui impegnare le somme di cui all'attuativo n. 1 è 103189 Art. 6 (PROFES - PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE) - Annualità 2025;

10. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

11. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della “scissione dei pagamenti” come disposto dall’art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

Di imputare la spesa di euro **49.997,06** come di seguito indicato:

Euro 49.997,06 in favore di GM INGEGNERIA SRLS C.F 13817651006 VIA DELLA CIPRIANA, 29 , GROTTAFERRATA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
4	2	1	3	103189 / 6	DPT0100	25020	2025	9099

CIG: B9C42A1858

di stabilire che al pagamento, a favore dell’ operatore economico, G.M. INGEGNERIA S.R.L.S., con sede in Via Della Cipriana 29, 00049 Grottaferrata (RM) - P.IVA 13817651006 si provvederà tramite il Direttore del Dipartimento I con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione, d’ufficio del DURC, dello stato d’avanzamento dei servizi e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n.136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.

Eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Spiritò Francesca*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.